

STATUTO della FASI

FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA- APS-

MODIFICATO E APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE NELLA SEDUTA
DEL 17 OTTOBRE 2025 IN ALGHERO

PREMESSA

Con atto privato del 13 Giugno 1993 in Peschiera Borromeo Via Carducci 25 rappresentanti di vari Circoli Sardi aderenti alla Lega dei Sardi, istituita il 18 Novembre 1973, hanno modificato, su mandato degli organismi della Lega stessa, la denominazione dell'Associazione esistente in Federazione Associazione Sarde in Italia (FASI). Questo Atto è stato trascritto all'Ufficio del Registro di Udine il 24 Giugno 1993 con Atto n. 4122. La Regione Autonoma della Sardegna nella figura dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale-Fondo Sociale con decreto n. 921/FS del 17 Novembre 1993 riconosce la Federazione in funzione della Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/1991

CAPO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

**Art. 1 - Costituzione della Federazione, sede e
caratteristiche**

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, e della normativa nazionale e regionale vigente, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale che prende il nome di:

"FASI - FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA-APS-"
più semplicemente denominata "FASI APS", con Sede Sociale e Legale nel Circolo cui appartiene il suo Presidente salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

La FASI APS è un ente del Terzo Settore, con personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, D.Lgs 117/2017, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, ha struttura e gestione democratica e riconosce le sue radici nella storia dei primi centri sociali e ricreativi, sorti a sostegno dei Sardi che emigravano nel mondo.

Possono essere istituite sedi operative e delegazioni territoriali in Italia e all'estero.

La FASI APS ha carattere nazionale e ha funzione di coordinamento. Si articola ed opera anche attraverso Circoscrizioni territoriali il cui ambito e numero vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La FASI APS è regolata dal presente statuto, dalla normativa di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 - della Regione Autonoma della Sardegna e dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal Codice del terzo settore si applicano, in quanto compatibili con esso, le disposizioni del codice civile e le relative norme di attuazione.

Art. 2 - finalità e attività

L'Associazione esercita in via principale le attività di inte-

resse generale previste nell'art. 5, del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- beneficenza sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o Servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u).

La FASI APS sviluppa le attività di interesse generale individuate mediante il perseguimento delle seguenti azioni:

- a. promuovere e gestire attività di utilità sociale in campo culturale e ricreativo;
- b. sviluppare attività culturali, ambientali, didattiche, turistiche, sportive, ricreative e assistenziali di prevenzione sanitaria;
- c. promuovere e gestire corsi formativi;
- d. valorizzare tutte quelle iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del

Corpo Sociale, la Federazione potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle già esistenti nel territorio.

La FASI APS ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze sociali e istituzionali presenti nel territorio.

La FASI APS non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in quanto integrative delle stesse, e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e relativi provvedimenti attuativi.

Le attività di carattere secondario e strumentale vengono individuate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

In particolare la Federazione si propone di:

- a. salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei Sardi, in relazione con le altre identità locali e regionali;
- b. promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folkloristici della Sardegna, in una relazione di scambio col territorio dove opera;
- c. perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, popoli;
- d. svolgere funzioni di rappresentanza e di promozione dei prodotti, dell'artigianato, del turismo della Sardegna con le Istituzioni nel territorio in cui opera.

Al fine di realizzare gli scopi statutari a vantaggio della comunità, potrà sviluppare ogni attività anche di promozione commerciale.

La FASI APS svolge inoltre, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

CAPO II - I SOCI DELLA FEDERAZIONE

Art. 3 - Soci

Sono soci della FASI esclusivamente i Circoli dei Sardi costituiti in Italia secondo la normativa vigente. La FASI APS è aperta in ogni caso a tutte le realtà associative dei Sardi residenti e/o operanti in tutto il territorio nazionale o europeo comunque denominate.

I Circoli soci sono enti autonomi e indipendenti, che aderir-

scono alla FASI con delibera dei propri organi sociali e del Consiglio direttivo nazionale.

Per ottenere l'ammissione ai sensi del comma precedente, i Circoli devono possedere a termini del proprio statuto, i seguenti requisiti:

- non perseguire fini di lucro, essere apartitici, aconfessionali e essere a struttura e conduzione democratica;
- promuovere la solidarietà sociale; la sua attività in favore della comunità e del bene comune viene prestata in modo personale e gratuito per fini di solidarietà;
- promuovere gli interessi della Sardegna secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto e farsi carico dei problemi e delle attese dei Sardi così come definiti dall'art. 7 della Legge regionale n. 7/1991 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- essere retta da organi di governo:
- Assemblea degli associati;
- Consiglio o Comitato Direttivo
- Presidente;
- Organo di controllo, con un revisore legale dei conti, se dovuto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. N. 117/2017 e della Legge Regionale della Regione Autonoma Sardegna 22 agosto 1990 n. 40;
- Organo di garanzia costituito dal Collegio dei Probiviri.
- gli organi di governo devono rinnovarsi secondo quanto stabilito nei rispettivi Statuti sociali o, comunque, almeno ogni tre anni;
- accettare e rispettare lo Statuto sociale della FASI APS ed il relativo Regolamento di attuazione.

L'associazione dovrà comunque attenersi, nel proprio Statuto, a quanto prescritto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e relative norme di attuazione, alle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza fine di lucro, alle leggi della Regione ove ha sede l'associazione nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Art. 4 - diritti e doveri dei soci

I Circoli associati partecipano alla vita federativa e sono rappresentati nel Congresso e nel Consiglio Direttivo Nazionale.

I Circoli devono in ogni caso, anche al fine di mantenere la qualità di socio, possedere i requisiti di cui all'articolo precedente e in ogni caso:

- rispettare Statuto e Regolamenti FASI;
- garantire la democraticità interna;
- curare la rendicontazione delle attività e dei contributi ricevuti.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 5 - Le Circoscrizioni F.A.S.I.-

il Coordinamento dei Circoli

1. La Federazione è articolata in quattro (4) Circoscrizioni

territoriali:

- a. Nord-Ovest;
- b. Centro-Nord;
- c. Nord-Est;
- d. Centro-Sud.

2. Ogni Circoscrizione coordina l'attività dei Circoli del proprio territorio e rappresenta un ambito di confronto politico, culturale e operativo.

3. Le Circoscrizioni si riuniscono almeno una volta all'anno e prima di ogni Congresso Nazionale.

4. Le Associazioni appartenenti alle Circoscrizioni territoriali eleggono un proprio Coordinatore, membro di diritto del Comitato Esecutivo. Le modalità di elezione e i compiti dei Coordinatori delle Circoscrizioni e di settore sono demandati al Regolamento di attuazione emanato dalla FASI.

L'elezione del Coordinatore di Circoscrizione o di Settore deve avvenire entro quaranta giorni dalla fine del Congresso. La mancata elezione del Coordinatore di Circoscrizione o di Settore nei termini previsti dal Regolamento comporta l'esclusione dalle riunioni del Comitato Esecutivo sino ad elezione avvenuta.

CAPO III - GLI ORGANI di GOVERNO DELLA FASI- APS -

Art. 6 - Organi

Gli Organi Statutari della FASI APS sono:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

La FASI APS può costituire Commissioni di lavoro e strutture di servizio.

L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito.

SEZIONE I - IL CONGRESSO NAZIONALE-

Art. 7 - Il Congresso

Il Congresso è il massimo organo deliberativo della FASI APS.

Si riunisce ogni tre anni e, straordinariamente, su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale. Si riunisce inoltre quando due terzi dei soci ne facciano richiesta motivata al Consiglio Direttivo Nazionale che è tenuto a darvi corso.

Il Congresso è convocato, su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Presidente della FASI APS, e in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario nelle forme dettate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Ogni Circolo affiliato ha diritto a partecipare al Congresso Nazionale mediante quattro (4) delegati congressuali votanti, così designati:

- a. il Presidente del Circolo, o un suo delegato, che partecipa di diritto;
- b. un delegato eletto dall'Assemblea dei Soci del circolo o

nominato dal Direttivo del Circolo;

c. un delegato/a giovane, di età inferiore ai 35 anni e una delegata donna, eletti dall'assemblea dei Soci del Circolo o nominati dal Direttivo del Circolo;

I Delegati devono essere soci del Circolo e in regola con il tesseramento F.A.S.I. APS.

Ogni delegato dispone di un voto personale, libero e non delegabile.

Non è ammesso il cumulo dei voti né la rappresentanza di più Circoli da parte dello stesso Delegato.

Art. 8 - Diritto di voto, costituzione del Congresso e validità delle deliberazioni

Il Congresso è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; delibera con voto palese, o segreto se richiesto da almeno il 30% degli aventi diritto al voto, espresso personalmente.

I membri uscenti del Comitato Esecutivo, dell'Organo di Controllo e dei Probiviri hanno diritto di voto personale.

Art. 9 - Competenze del Congresso

Il Congresso:

- a. definisce gli indirizzi generali della FASI;
- b. elegge il Comitato Esecutivo;
- c. elegge l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri;
- d. elegge i Coordinamenti Donne e Giovani tramite i delegati designati;
- e. approva e modifica lo Statuto;
- f. delibera su ogni altra questione statutaria.

Delle riunioni del Congresso è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, conservato presso la sede della FASI APS, in libera visione ai soci

SEZIONE II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Art.10 - il Consiglio Direttivo Nazionale-

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organo deliberativo della Federazione tra un Congresso e l'altro. Si riunisce almeno una volta all'anno.

È convocato dal Presidente della FASI APS e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario, nel rispetto delle norme e dei tempi dettati dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Esso è composto da:

- a. i Presidenti delle Associazioni o loro delegati;
- b. i membri del Comitato Esecutivo;

I componenti della FASI APS presso la Consulta Regionale per l'Emigrazione ed i Presidenti Onorari possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve essere convocato in riunione straordinaria se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 11 - Deliberazioni e Competenze del Consiglio Direttivo

Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza dei suoi componenti in carica con voto palese; espresso personalmente; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, conservato presso la sede della FASI APS, in libera visione ai soci.

Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta:

- di approvare i rendiconti finanziari ed i bilanci preventivi nonché i programmi di massima;
- di modificare lo Statuto e il Regolamento di attuazione;
- di definire, creare o modificare le Circoscrizioni Territoriali;
- di curare il conseguimento dei fini statutari;
- di garantire e verificare, nell'ambito dei fini statutari, l'attuazione dei deliberati congressuali, costituendo, qualora insorgano questioni di carattere interpretativo, apposite commissioni di lavoro;
- di deliberare, su proposta delle Circoscrizioni Territoriali e sentito il parere del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Probiviri, sulle domande di ammissione di nuove Associazioni, o sulla loro cancellazione per il venir meno dei requisiti di appartenenza o su richiesta dell'Associazione aderente;
- di ratificare i pareri del Collegio dei Probiviri, qualora riguardino provvedimenti di sospensione o di decadenza nei confronti delle Associazioni aderenti alla FASI APS e di dare esecuzione alle proposte di adozione di provvedimenti disciplinari inoltrate dallo stesso Collegio;
- di prendere atto della decadenza dei componenti elettivi del Comitato Esecutivo e di convalidare la surroga con i primi dei non eletti.

SEZIONE III - IL PRESIDENTE FASI

Art. 12 Il Presidente FASI

Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere eletto per tre mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della FASI APS di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecutivo.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo Nazionale, la nomina del Tesoriere che partecipa, quando richiesto, alle riunioni del Comitato Esecutivo, con solo parere consultivo.

In caso di assenza, di impedimento o decadenza del Presidente, le funzioni vengono assunte, con le conseguenti responsabilità, dal Vicepresidente vicario che, in caso di impedimento permanente, dovrà convocare un Consiglio Direttivo Nazionale per procedere all'elezione di un nuovo Presidente che du-

rerà in carica sino al successivo congresso.

La carica di Presidente della FASI APS è incompatibile con quella di Presidente dei Circoli associati della Federazione.

Art. 13 - Presidente Onorario

Il Congresso, può eleggere un Presidente Onorario della Fasi. La carica di cui al comma precedenti non ha alcuna conseguenza sul piano giuridico, ma ha natura esclusivamente onorifica. In ogni caso il Presidente onorario non ha diritto di voto e non viene computato ai fini per il calcolo delle maggioranze o dei quorum deliberativi quando partecipa, alle riunioni di tali Organi di Governo della FASI.

SEZIONE IV - IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 14 - Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della FASI ed è composto, per un totale di 15 membri, da:

- i membri eletti dal Congresso;
- i Coordinatori delle Circoscrizioni territoriali eletti in ciascuna di esse;
- i Coordinatori nazionali delle donne e dei giovani, eletti dai rispettivi coordinamenti territoriali;

I rappresentanti della FASI APS presso la Consulta Regionale per l'emigrazione e il Presidente Onorario possono partecipare al Comitato Esecutivo, su invito del Presidente. In ogni caso non hanno diritto di voto e la loro presenza o assenza non viene computata nel calcolo dei quorum costitutivi o deliberativi.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei suoi componenti in carica con voto palese; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, conservato presso la sede della FASI APS, in libera visione ai soci.

Art. 15 - Competenze

Il Comitato Esecutivo ha il compito:

- di eleggere il Presidente e i due Vicepresidenti (di cui uno vicario) della FASI APS a maggioranza degli aventi diritto;
- di affiancare il Presidente nella gestione della FASI APS;
- di eleggere o designare i rappresentanti della FASI APS in tutti gli Organismi o Enti dove tale rappresentanza sia prevista o richiesta, incluse le società commerciali da essa controllate;
- di dare esecuzione ai deliberati ed agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale;
- di redigere e proporre al Consiglio Direttivo Nazionale i bilanci preventivi ed i rendiconti finanziari;
- di deliberare gli atti di ordinaria amministrazione e di as-

sumere eventuali e necessari provvedimenti d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione.

Il Comitato Esecutivo dura in carica sino al Congresso successivo.

I suoi membri possono essere rieletti.

SEZIONE V- IL COORDINAMENTO DONNE E GIOVANI

Art. 16 - Coordinamenti Donne e Giovani

Ogni Circolo designa una delegata Donne e un delegato Giovani.

Nell'ambito di ciascuna Circoscrizione territoriale, delegate e delegati eleggono un proprio rappresentante.

I rappresentanti delle Circoscrizioni costituiscono i Coordinamenti Nazionali Donne e Giovani.

I Coordinamenti Nazionali così composti eleggono un Coordinatore nazionale, che entra a far parte del Comitato Esecutivo e, in qualità di Delegato, partecipa al Congresso Nazionale, con pieni diritti di parola e voto.

CAPO IV - ORGANI di CONTROLLO E GARANZIA

Art. 17 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi e due supplenti; nomina al proprio interno il suo Presidente; dura in carica sino al Congresso successivo.

L'Organo di Controllo viene nominato dal Congresso nel rispetto dell'artt. 30 e 31, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e 2397 C.C., secondo comma, Almeno uno dei componenti effettivi deve essere regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo viene redatto il verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, conservato presso la sede della FASI APS, in libera visione ai soci.

Ad esso compete il controllo dell'attività finanziaria ed amministrativa, nel rispetto anche delle disposizioni del Codice Civile e della normativa fiscale, nonché delle normative di spesa emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso in cui ricorrano i limiti dimensionali previsti nell'art. 31 del Codice del Terzo Settore verrà nominato un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro per l'esercizio delle relative funzioni.

Art 18 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti; nomina il suo Presidente; dura in carica sino al Congresso successivo.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Collegio dei Probiviri viene redatto il verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, conservato presso la sede della FASI APS, in libera visione ai soci.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a. dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra la FASI APS e le Associazioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente Statuto e di altre norme regolamentari e non, legittimamente adottate;
- b. esprimere un parere obbligatorio al Consiglio Direttivo Nazionale riguardo all'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli Organismi dirigenti della FASI APS, nonché delle Associazioni aderenti che si rendessero responsabili di violazioni di Legge, delle norme Statutarie o Regolamentari o di deliberazioni illegittimamente adottate.

Il Collegio dei Probiviri agisce su iniziativa degli altri organi statutari o di ciascuno dei loro componenti, nonché su iniziativa delle singole Associazioni, e, comunque, di una o entrambe le parti contendenti.

Al Collegio dei Probiviri è inoltre demandato il compito di organo di Appello (se previsto dagli Statuti delle Associazioni federate) sulle decisioni assunte dagli Organi statutari delle Associazioni verso i propri soci.

Nel caso in cui il giudizio dei Probiviri riguardi l'Associazione di appartenenza di un componente del Collegio, quest'ultimo viene sostituito, per la circostanza, dal primo dei supplenti.

CAPO V - CONFLITTUALITÀ STATUTARIE E MISURE DISCIPLINARI, TRASPARENZA

Art. 19 - Dimissioni.

I Soci possono recedere dalla partecipazione alla FASI APS previa delibera dell'Assemblea dell'Associazione medesima, accolta e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 20 - Commissariamento.

In caso di grave crisi del funzionamento (ossia per mancato rispetto alla conduzione secondo i principi previsti all'art. 4 e 26 del presente Statuto) degli Organi dirigenti di una Associazione, e di mancata rendicontazione dei contributi della Regione Autonoma della Sardegna, il Comitato Esecutivo della FASI APS, sentito i pareri del Coordinatore della Circoscrizione e del Collegio dei Proviviri, può nominare un Commissario Straordinario, con conseguente decadenza dei membri degli organi eletti, con il compito di convocare entro tre mesi l'Assemblea dei Soci

Il Commissario Straordinario ha il compito di garantire altresì gli adempimenti di legge nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna e della FASI APS.

Art. 21 - Sospensione.

La FASI APS ha il compito di indicare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna e contribuisce alle proposte dei progetti regionali e alla loro gestione. L'Associazione che non ottempera agli obblighi previsti di buona gestione e rendicontazione delle risorse assegnate, sarà oggetto di provvedimenti amministrativi fino alla sospensione della erogazione delle risorse.

Ove non ci siano più le condizioni per un'Associazione di continuare ad operare secondo le regole statutarie della FASI APS, il Comitato Esecutivo, sentito il parere dei Proviviri e del Coordinatore della Circoscrizione, e dopo aver esaminato le eventuali giustificazioni addotte dal rappresentante legale dell'Associazione, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la radiazione dalla FASI APS.

I provvedimenti disciplinari ed il giudizio finale, adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale sulle varie proposte previste dal presente articolo, sono inappellabili.

Art. 22 - Incompatibilità e Conflitti di Interesse

Le cariche associative sono gratuite.

Al conflitto di interessi si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

Art. 23 - libri sociali

I libri sociali e i registri contabili che la FASI APS deve tenere sono:

- a. Il libro dei soci;
- b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso;
- c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- e. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Garanzia;
- f. Il libro dell'inventario.

I libri Sociali, sono a disposizione dei Soci i quali hanno il diritto di visione ed estrazione di copia, a loro spese,

con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti. Il Consiglio Direttivo Nazionale può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento. Il diritto di accesso dei soci deve essere garantito entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta scritta.

CAPO VI - PATRIMONIO-RISORSE E CAPITALE VINCOLATO

Art. 24 - Patrimonio, Risorse e Capitale vincolato

Il patrimonio della FASI APS è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e ovunque dislocati. Ogni altro bene o diritto suscettibile di valutazione economica che pervenga alla Federazione a qualsiasi titolo.

La FASI APS ha un proprio bilancio ed una amministrazione autonoma per il suo funzionamento, regolata dalle norme dettate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

I documenti di bilancio sono redatti secondo il disposto degli art. 33 e 87 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché secondo le indicazioni della Regione Autonoma Sardegna.

1. Le entrate ordinarie sono costituite da:

- a. contributi degli organi della Regione Autonoma della Sardegna;
- b. contributi delle Associazioni aderenti;
- c. contributi di Amministrazioni pubbliche o private;
- d. contributi di Enti pubblici o privati;
- e. contributi di privati
- f. proventi dalle manifestazioni, dalle attività e dalle gestioni, anche in forma indiretta, della FASI APS.

2. Gli esercizi finanziari si aprono il primo gennaio e si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

3. Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) la Federazione dispone di un patrimonio minimo vincolato di Euro 15.000 (quindicimila/00) costituito in denaro depositato su conto corrente intestato alla Federazione ovvero in beni mobili o immobili valutati da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

4. Tale patrimonio è vincolato ed indisponibile, e costituisce garanzia patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla Federazione. Esso non può essere utilizzato per fini diversi da quelli statutari nè essere distribuito, nemmeno in modo indiretto, durante la vita della Federazione stessa.

4. Eventuali variazioni del patrimonio minimo vincolato devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, e comunicate all'ufficio competente del R.U.N.T.S. .

5. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, compreso quello vincolato, sarà devoluto secondo le modalità previste dal presente Statuto e dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

6. Nel caso in cui il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo, in conseguenza di perdite, il Comitato Esecuti-

vo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare il Consiglio Direttivo Nazionale per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

I proventi delle attività, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma destinate allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività ivi previste. Un eventuale avanzo non viene distribuito ai soci, ma utilizzato nell'anno successivo a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - scioglimento

Lo scioglimento della FASI APS viene deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza dei 3/4 degli associati. Il Consiglio Direttivo Nazionale, convocato in via straordinaria a questo fine, provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della FASI APS il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta da legge, ad altro/altri enti del Terzo settore avente finalità analoghe a quelle dell'Associazione, previa deliberazione della Assemblea Straordinaria dell'Associazione.

Art. 26 - norma di chiusura

a. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile ed alle leggi nazionali e regionali sarde vigenti in materia di associazionismo e di emigrazione.

b. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione del Congresso Nazionale F.A.S.I. di Alghero (16-19 ottobre 2025) e sarà depositato presso il RUNTS ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Firmato: Bastianino Mossa - dottor Raffaello Bianco, Notaio.
Vi è Sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.
Si rilascia per uso fiscale.
Piacenza, 23 dicembre 2025